

# TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE (S.N.C/S.A.S.) IN S.R.L.

#### DATI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE:

- 1) Visura camerale aggiornata della società di persone oggetto delle trasformazione;
- 2) Statuto aggiornato della società di persone oggetto della trasformazione;
- 3) Nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza di ognuno dei soci;
- 4) La nuova denominazione della società (*In qualunque modo formata, purchè contenente l'in-dicazione di S.r.l.*);
- 5) La sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 6) L'oggetto sociale;
- 7) La durata della società;
- 8) Il capitale sociale della società; (Il capitale sociale deve essere pari almeno ad euro 10.000. Tuttavia l'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro, ma in tal caso dovrà prevedersi nello statuto che "La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione".)
- 9) Relazione di stima giurata (1) di un esperto o di una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili redatta ai sensi dell'art. 2465 C.C.; (2)
- 10) Il numero, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita degli amministratori; (3)
- 11) Il numero, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita dei componenti l'organo di controllo o del revisore legale (4); per ciascuno dei Sindaci, inoltre, la indicazione di eventuali altri incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 12) Visure catastali degli immobili di proprietà della società;
- 13) Libretto di circolazione degli autoveicoli di proprietà della società.

#### DOCUMENTI NECESSARI AL MOMENTO DELLA STIPULA

1) Documento di riconoscimento e codice fiscale di ognuno dei soci.

## NOTE:

- (1) Il giuramento della perizia può essere effettuato innanzi al Cancelliere ovvero innanzi al Notaio; si consiglia di ricorrere a questa seconda alternativa, in modo da poter concordare eventuali modifiche alla perizia prima di giurarla.
- (2) La perizia deve necessariamente contenere:
- -- la descrizione dei beni o crediti conferiti
- -- l'indicazione dei criteri di valutazione adottati
- -- l'attestazione che il loro valore costituisce l'importo massimo entro il quale i soci potranno, in sede di delibera di trasformazione, determinare il capitale sociale della S.r.l..
- (3) La società può essere amministrata alternativamente:
- -- da un amministratore unico
- -- da un Consiglio di amministrazione, e in tal caso occorre indicare il Presidente, l'eventuale vice-presidente ed i consiglieri
- -- da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.
- (4) La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa':

### STUDIO NOTARILE Dott. Francesco ZOTTA

- a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.

L'organo di controllo è monocratico, a meno che lo statuto non preveda espressamente un organo di controllo pluripersonale: in tale ultimo caso si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti che devono essere Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. E'possibile, tuttavia, demandare il controllo contabile ad un Revisore Contabile esterno ed in tal caso sarà sufficiente che solo un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, mentre i restanti, se non iscritti in tale registro, dovranno essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto dal Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

Si raccomanda l'attenzione alle prescrizioni di cui all'art. 2399 c.c. in ordine alle cause di ineleggibilità e decadenza.